

diversi interventi legislativi che da subito hanno corretto l'originario impianto normativo, si è perfezionato solo il 6 marzo 2006. Nell'attesa del completamento del quadro di riferimento, primario e regolamentare, per assicurare correttezza alla gestione, con decreto interministeriale del 18 gennaio 2005 sono state mantenute in essere le medesime modalità tecniche di gestione ante riforma.

A seguito di gara con procedura aperta¹², la gestione del Fondo è stata affidata al raggruppamento di imprese costituito da Artigiancassa S.p.A., capogruppo mandataria e dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

Peraltro, prima ancora del perfezionamento della procedura di gara, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia, modificando (con la legge finanziaria 2007) l'art. 12 e sostituendo l'art. 13 del d.lgs. n. 28, tra l'altro definendo gli interventi di sostegno quale "concessione di contributi". Da ciò una iniziale posizione dell'Amministrazione che propendeva per considerare il Fondo non più rotativo, peraltro superata in linea con le osservazioni della Corte, sulla base del permanere dell'obbligo della restituzione dei finanziamenti ricevuti a carico dei beneficiari.

Altra novità introdotta dal comma 1150 della "Finanziaria 2007" e dall'art. 20 del d.m. di attuazione del 12 aprile 2007, consente alle imprese di produzione di estinguere il debito maturato per precedenti finanziamenti agevolativi concessi entro il 31 dicembre 2006 attribuendo i diritti di sfruttamento dei film anche al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato.

La *ratio* della norma risponde all'esigenza di massimizzare il recupero delle somme già erogate per le quali non ci sono stati e non si prevedono rientri nel Fondo da parte dei beneficiari. Sostanzialmente, come già osservato dalla Corte nella relazione sull'esercizio 2006, si configura una forma di sanatoria dei debiti maturati dalle imprese, che hanno beneficiato dei finanziamenti pubblici verso il Fondo di rotazione, temperata dalla attribuzione dei diritti di sfruttamento dei film anche al Ministero. Ciò in quanto già nel precedente sistema normativo era previsto il subentro dell'Amministrazione, e per essa della Sezione di credito cinematografico, nell'esercizio dei diritti di utilizzazione di film finanziati in presenza di mancati rientri al Fondo, ma tale possibilità non risultava aver comportato il recupero dei crediti¹³. Si confermano pertanto le preoccupazioni che il Fondo non sia in grado di alimentarsi anche in parte con i rientri da parte delle imprese beneficiarie del sostegno pubblico, in relazione agli incassi che l'opera filmica sarà capace di realizzare.

Successivamente alle modifiche apportate dalla Finanziaria 2007, con d.m. 12 aprile 2007 sono state individuate le nuove modalità tecniche per la gestione del Fondo.

Dal 1° luglio 2007 la gestione del Fondo è stata assunta dal raggruppamento temporaneo di imprese fra l'Artigiancassa (capofila) e la Banca Nazionale del Lavoro, sulla base di una convenzione sottoscritta il 15 giugno 2007. Nella convenzione è stata prevista la costituzione di un Comitato di coordinamento per il cinema che si esprime in merito alle proposte di delibere concernenti le concessioni di finanziamento a tasso agevolato, di concessione di contributi in conto capitale e interessi, in ordine alla gestione delle posizioni in contenzioso, sulla rendicontazione annuale.

Il corrispettivo per la gestione è stato convenuto in 1,6 milioni per gli anni 2008 e 2009, mentre per il 2007 è stato fissato in 800 milioni.

¹² La selezione doveva essere effettuata sulla base dell'offerta più vantaggiosa e dell'adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative in relazione alla peculiarità dei servizi richiesti.

¹³ Relazione al Parlamento sull'esercizio 2003, Volume II, Tomo II, pag. 951.

Nell'esercizio in esame, la gestione ha operato ancora sulla base della legge n. 153 del 1994 e del d.lgs. n. 28 del 2004 (nonché dei dd.mm. 27 settembre 2004, 3 ottobre 2005 e d.m. 12 aprile 2007, quest'ultimo per la concessione di contributi).

Nel 2008 sono state versate dal bilancio dello Stato al Fondo, che ha natura "mista" in quanto ai finanziamenti si affianca la concessione di contributi, circa 48, che devono essere aggiunti a 1,026 miliardi versati fino al 31 dicembre 2007. Il rendiconto si riferisce in modo unitario a tutti gli interventi. Peraltro, dalle informazioni comunicate da Artigiancassa S.p.A. si è potuto scorporare, almeno per alcune voci, i dati relativi alla sola concessione di finanziamenti.

Nel 2008, per la prima volta, si sono registrati rientri per un ammontare di 17 milioni, di cui 688 mila euro per interessi. Inoltre, a seguito dell'applicazione dell'art. 20 del d.m., che ha concesso alle imprese di produzione la facoltà di estinguere la propria situazione debitoria, consolidatasi al 31 dicembre 2006, nei confronti del Fondo (c.c. "cartolarizzazione"), ha comportato incassi per 2,8 milioni. L'attività di Artigiancassa in ordine all'applicazione dell'art. 20 ha interessato 501 *film*; per 202 le imprese hanno dichiarato di voler cedere i diritti allo Stato (83 richieste sono già state formalizzate, per 119 è in corso l'istruttoria). Per 62 *film* è stata espressa la volontà di acquisizione dei diritti; oltre ai 22 *film* che hanno determinato il versamento richiamato, per 16 è stata richiesta la rateizzazione in 36 rate (importo complessivo di 2,4 milioni), mentre per altri 24 è in corso la formalizzazione della modalità di versamento. I recuperi relativi a sedici posizioni ammontano a 3,2 milioni.

Sono disponibili al 31 dicembre 2008 circa 28,4 milioni.

2.2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo - Finest¹⁴ Fondo Balcani

Il Fondo Balcani è finalizzato al finanziamento di interventi della Finest S.p.A. per favorire la costituzione di imprese in Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Stato di Serbia-Montenegro, attraverso l'acquisizione di quote aggiuntive di capitale di rischio (*venture capital*) in società o imprese costituite o da costituire nei suddetti Paesi¹⁵. Entro otto anni, le imprese si impegnano a riacquistare la quota sottoscritta da parte della Finest S.p.A., dando luogo al carattere di rotatività dell'investimento.

Il Fondo è operativo dal 2004, sulla base della convenzione stipulata (in data 28 aprile 2004, esecutiva dal successivo mese di luglio) con il Ministero delle attività produttive, con una dotazione iniziale di 6.429.900,00, incrementata¹⁶ di 1.751.960,00 (trasferito alla gestione del Fondo a fine 2005). Nel corso del 2005, su richiesta del Ministero è stato sottoscritto un nuovo testo della convenzione.

Nell'esercizio 2008 non sono state perfezionate operazioni, tuttavia è stato maturato dalla Finest un compenso di 44,103 mila euro, che graverà sul bilancio 2009, mentre circa 59 mila euro, relativi ai compensi del 2007, sono appostati sul bilancio 2008. Ciò ha indotto il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nel Comitato di Indirizzo e Rendicontazione (CIR) a chiedere l'assunzione da parte dell'amministratore delegato della Finest di sollecite ed efficaci iniziative per dare impulso alla operatività del Fondo, rendendo

¹⁴ Legge 26 marzo 2001, n. 81, art. 5, comma 2, lettera g).

¹⁵ Normativa di riferimento: art. 5, comma 2, lett. g) della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica".

¹⁶ Con decreto del Ministero per le attività produttive del 3 settembre 2004.

disponibili le risorse pubbliche previste dalla legge agli imprenditori, anche in considerazione della crisi finanziaria che rende più difficile il ricorso al credito.

La Corte fa proprie le indicazioni del Ministero, sottolineando, anche in questo caso, che l'ineroperatività delle gestioni vanifica le finalità della legge.

Al 31 dicembre 2008 le disponibilità del Fondo ammontano a circa 4,455 milioni.

2.3. Cassa Depositi e Prestiti

2.3.1. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali

Il Fondo rappresenta uno strumento di attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali, per incentivare la realizzazione di progetti effettivamente cantierabili, razionalizzando ed accelerando la spesa per investimenti delle Amministrazioni e degli enti pubblici.

L'art. 8 del DL n. 67 del 1997 ha ampliato i soggetti beneficiari degli interventi, ammettendo alle anticipazioni (oltre alle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi e comunità montane) i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici e privati oltre agli Enti locali, le società per la gestione dei servizi pubblici cui partecipano gli Enti locali e le aziende speciali di detti Enti. E' stata prevista la finanziabilità del 100 per cento anziché del 90 per cento dell'importo delle spese tecniche, sempre con il limite che l'anticipazione non può essere superiore al 10 per cento del costo presunto dell'opera; è stata disposta l'abolizione della prescrizione di restituzione dell'anticipazione obbligatoriamente in unica soluzione; sono stati prolungati i termini massimi per la restituzione dell'anticipazione, da due a quattro anni, se le somme sono finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, e da tre a cinque anni negli altri casi. Successivamente, con circolare n. 1227 del 1998 sono state introdotte innovazioni in merito alle commissioni dovute a titolo di rimborso e a quelle dovute in caso di revoca.

Nel corso dell'anno 2008, sono state richieste anticipazioni per un importo complessivo di circa 11,175 milioni, con una riduzione rispetto all'anno precedente sia delle concessioni di anticipazioni, sia delle erogazioni, che conferma il decremento iniziato nel 2003 e già sottolineato nelle precedenti operazioni (13 milioni nel 2007, 22,7 nel 2006). Il 51,2 per cento delle richieste riguarda le Regioni del Mezzogiorno, per un totale di 5,730 milioni, il 30 per cento le Regioni del Nord, per complessivi 3,363 milioni, 2,081 milioni le Regioni del Centro. L'importo complessivo delle erogazioni è stato pari a 6,034 milioni (12,2 milioni nel 2007, 15 nel 2006). L'ammontare delle concessioni è stato di 4,7 milioni (2,645 milioni per le Regioni del Mezzogiorno, 1,240 milioni per le Regioni del Nord, 800 mila euro per le Regioni del Centro).

La legge finanziaria 2003¹⁷, all'art. 70, tenuto conto che a fronte di un incremento delle richieste di accesso non ha corrisposto un'analoga capacità dei soggetti beneficiari di realizzare le attività progettuali finanziate, ha inciso nella disciplina del Fondo assegnando alla Cassa margini di maggiore flessibilità, sia con riferimento a quanto attiene all'attività regolamentare, sia per quella operativa.

La dotazione del Fondo è stabilita in 400 milioni di euro, di cui:

- Quota A - 120 milioni di euro (30 per cento della dotazione complessiva) per le esigenze inserite nel piano straordinario, di cui all'art. 80, comma 21 della richiamata

¹⁷ Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

legge finanziaria 2003, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo per quelli edificati in zone a rischio sismico (tale riserva rimarrà operativa per un biennio);

- Quota B - 168 milioni di euro (60 per cento della quota residua) per le aree depresse del territorio nazionale e per l'attuazione di progetti comunitari, da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, localizzati in tale aree¹⁸;
- Quota C - fino a 28 milioni di euro (10 per cento della quota residua) per le spese comprese nel programma infrastrutture strategiche, di cui alla legge n. 443 del 2001¹⁹, non localizzate nelle predette aree depresse;
- Quota D - 84 milioni di euro, quota di risorse non riservata dalla legge (trattasi di una quota che potrà variare in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate)²⁰.

Sulla quota A e C l'importo richiesto rimane contenuto. Le maggiori richieste, concessioni ed erogazioni, come avvenuto negli ultimi anni, si sono concentrate sulla quota B (apprezzata prevalentemente dal Mezzogiorno), e sulla quota D, cui hanno ricorso Regioni del Nord²¹.

Come detto, l'erogato complessivo 2008 ammonta a circa 6 milioni (12,2 milioni nel 2007), pari al 129²² per cento delle concessioni (4,7 milioni), mentre nel precedente esercizio la percentuale è stata pari al 49. Le concessioni sono state il 42 per cento delle richieste.

Il 17,9 per cento del totale (0,80 milioni) è stato concesso a comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, mentre i Comuni con maggiore popolazione hanno beneficiato del 43,1 per cento (2 milioni). L'ammontare delle concessioni alle Province è stato pari a 0,4 milioni. Al 31 dicembre 2008 il totale concesso, ancora non erogato, ammonta a circa 63 milioni (circa 0,2 milioni per la quota A, 32,4 per la quota B; 1,8 per la quota C; circa 28,3 per la quota D).

¹⁸ Sono aree depresse quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari, di cui agli obiettivi 1 e 2, o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio, nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

¹⁹ Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo).

²⁰ Circolare 25 febbraio 2003, n. 1250 della Cassa Depositi e Prestiti.

²¹ La Tavola che segue illustra l'operatività del "Fondo" per aree geografiche:

Area geografica						<i>(importi in euro)</i>	
		Quota A	Quota B	Quota C	Quota D	Totale	
Nord	Imp. Richiesto	0,00	280.000,00	0,00	3.083.233,46	3.363.233,46	
	Imp. Concesso		0,00		1.240.168,46	1.240.168,46	
	Imp. Erogato		219.757,00		670.268,39	890.025,85	
Centro	Imp. Richiesto	0,00	1.992.002,36	0,00	89.151,49	2.081.153,85	
	Imp. Concesso		800.000,00		0,00	800.000,00	
	Imp. Erogato		0,00		617.820,26	617.820,26	
Mezzogiorno	Imp. Richiesto	300.000,00	3.724.976,49	0,00	1.705.720,09	5.730.696,58	
	Imp. Concesso	0,00	2.465.559,53		180.000,00	2.645.559,53	
	Imp. Erogato	2.628,82	4.382.138,61	0,00	142.096,18	4.526.863,61	
Totale importo richiesto*		300.000,00	5.996.978,85	0,00	4.878.105,04	11.175.083,89	
Totale importo concesso**		0,00	3.265.559,53	0,00	1.420.168,46	4.685.727,99	
Totale importo erogato***		2.628,82	4.601.896,07	0,00	1.430.184,83	6.034.709,72	

(*) richieste dell'anno 2008;

(**) anticipazioni relative a richieste dell'anno 2008 e degli anni precedenti;

(***) erogazioni sulle anticipazioni concesse nel 2008 e negli anni precedenti.

Fonte: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

²² Erogazioni sulle anticipazioni concesse nel 2008 e negli anni precedenti.

2.3.2. Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni²³. (Regioni-Enti locali) legge n. 179 del 1992, art. 5

Presso la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti era stato istituito un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare. A seguito di quanto disposto dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dal d.lgs. n. 284 del 1999²⁴, che hanno soppresso la Sezione autonoma dell'edilizia residenziale, le funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi, relative alla gestione dell'edilizia residenziale, sono state trasferite alle Regioni. In sede di Conferenza Stato-Regioni del marzo 2000 e di successivi accordi di programma tra Regioni e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state quantificate le risorse e disciplinate le modalità ed i tempi di trasferimento alle Regioni. Con d.m. del 5 dicembre 2003 la titolarità del Fondo è stata trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto del quale la Cassa provvede alle erogazioni, secondo gli stati di avanzamento dei mutui concessi ai comuni, alla riscossione delle rate di ammortamento, i cui importi sono trasferiti a fine esercizio sui conti correnti intestati alle regioni, alle rilevazioni delle disponibilità inutilizzate, relative ai fondi assegnati alle singole regioni ed al trasferimento delle stesse, alla rilevazione e ripartizione, effettuata nel 2004, secondo coefficienti stabiliti dalla delibera CIPE delle risorse non ancora ripartite ed al loro trasferimento alle Regioni.

Nel 2008 sono stati trasferiti alle Regioni richiedenti 10,034 milioni, provenienti dalle risorse ripartite nel 2004 sulla base dei coefficienti stabiliti con delibera di programmazione CIPE – biennio 1994-1995.

Inoltre, nell'esercizio di riferimento, come previsto dagli Accordi di Programma stipulati tra le Regioni ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati trasferiti alle Regioni 16,282 milioni, provenienti dai rientri delle rate versate dai Comuni nel 2007. A questa somma devono essere aggiunte ulteriori risorse per l'importo di 10,034 milioni. Complessivamente, la consistenza dei due conti correnti delle Regioni, sui quali si effettuano i trasferimenti, ammonta, rispettivamente, a 1,282 milioni e 240,704 milioni.

2.3.3. Fondo per le demolizioni delle opere abusive²⁵

Il Fondo è destinato alla concessione ai comuni ed ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001²⁶, di anticipazioni senza interesse sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, disposti anche dalla autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Possono accedere al Fondo solo i comuni nel cui territorio è stata realizzata l'opera abusiva, oggetto di provvedimento di demolizione. Le anticipazioni devono essere restituite in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., entro sessanta giorni dalla scadenza, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da

²³ Normativa di riferimento: legge n. 179 del 1992, art. 5.

²⁴ D.lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

²⁵ Normativa di riferimento: legge 20 novembre 2003, n. 326, di conversione del DL 30 settembre 2003, n. 269.

²⁶ D.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni in materia edilizia. L'art. 27 affida al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi ove accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. Il Fondo è stato costituito con un importo massimo di 50 milioni incrementato di 10 milioni dalla legge finanziaria 2008 nonostante che, anche nel 2007 come nei precedenti esercizi, per assenza di istanze da parte dei potenziali beneficiari, non è stato concesso alcun finanziamento. Nel 2008 sono state accordate cinque anticipazioni per un totale di 236 mila euro, a favore dei Comuni di Piano di Sorrento (NA), di Tione degli Abruzzi (AQ), Massa Lubrense (NA) e due a favore del Comune di Vulture (PZ). L'unica erogazione, di 35 mila euro, si è perfezionata a favore del Comune di Tione degli Abruzzi, che ha portato la disponibilità finale a 59,964 mila euro (la disponibilità iniziale, alla data del 1° gennaio 2008, ammontava a 60 milioni.).

2.3.4. Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)

Il comma 354 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 ha istituito, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., un Fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati come anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale, pari a 6 miliardi, è alimentata con le risorse del risparmio postale. Il Fondo è ripartito con delibere CIPE per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio. Con delibere n. 76 del 15 luglio 2005 e n. 45 del 22 marzo 2006, il CIPE, stabiliti i criteri generali di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo ed approvato lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., i Ministeri ed i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, ha fissato la misura del tasso di interesse minimo da applicare ai finanziamenti agevolati, stabilito la durata massima e ripartito interamente le risorse del Fondo (6 miliardi); successivamente, sono intervenute le delibere n. 167 del 2006 e n. 38 del 27 marzo 2008.

L'articolo 1, comma 855, della legge finanziaria 2007, ha ampliato l'ambito operativo del Fondo agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione o comunque conferiti dalla regione stessa per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Allo scopo, la dotazione iniziale del Fondo è stata incrementata fino a 2 miliardi. Peraltro, i prescritti indirizzi interministeriali di attuazione, a tutto il 31 dicembre 2008, non sono stati emanati ed i 2 miliardi sono rimasti inutilizzati.

Successivamente, l'articolo 20-*bis* del decreto legge n. 159 del 2007 ha ulteriormente esteso alle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla "legge obiettivo", l'operatività del Fondo di rotazione. Da ultimo, l'art. 10 del DL n. 112 del 2008²⁷, ha esteso gli interventi ammessi al finanziamento alle infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazioni.

Alla ricerca ed allo sviluppo sono stati assegnati 1,790 miliardi (d.lgs. n. 297 del 1999²⁸); per interventi di innovazione di processo e di prodotto tramite tecnologie 525 milioni (legge n. 46 del 1982²⁹ - FIT - Fondo Innovazione Tecnologica); per incentivi alle imprese 1,710 miliardi (legge n. 488 del 1992); ancora per interventi per i settori dell'economia a rilevanza nazionale 1,025 miliardi; per i contratti di programma 350 milioni, successivamente destinati, ai sensi dell'art. 8-*bis* del decreto legge n. 81 del 2007 che, a far data dalla emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

²⁷ D.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

²⁸ D.lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

²⁹ Legge 17 febbraio 1982, n. 46.

legge n. 415 del 1992, ha sospeso l'operatività del Fondo per gli interventi previsti dalla legge n. 488 del 1992, alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla "legge obiettivo"; 140 milioni ai patti territoriali e contratti d'area, da ripartirsi orientativamente in uguale misura tra i vari strumenti di agevolazione; 300 milioni per il potenziamento e lo sviluppo delle filiere agricole e agroalimentari.

Accedono al Fondo:

		Disposizioni normative e/o strumento	Amministrazione competente	Tipologia di interventi previsti
Ricerca e sviluppo	(1)	DL n. 297/1999 Disciplina per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.	Ministero dell'università e della ricerca	Sostegno agli investimenti in ricerca per l'incremento della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico e dell'attrazione degli investimenti dall'estero.
	(2)	Legge n. 46/1982 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (FIT).	Ministero dello sviluppo economico	Sostegno agli investimenti per la ricerca industriale e per lo sviluppo pre-competitivo delle imprese, con particolare attenzione verso le PMI.
Altro	(3)	Legge n. 486/1992 modificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legge n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005.	Ministero dello sviluppo economico	Sostegno agli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo nei settori dell'industria, turismo commercio ed artigianato.
	(4)	Legge n. 46/1982 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (FIT).	Ministero delle attività produttive e Dipartimento per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione.	Sostegno agli investimenti per l'innovazione di processo e di prodotto tramite tecnologie digitali.
	(5)	Infrastrutture strategiche della legge obiettivo.	Ministero delle infrastrutture.	Realizzazione di progetti di investimento relativi ad infrastrutture strategiche.
	(6)	Patti Territoriali e Contratti d'Area.	Ministero dello sviluppo economico.	Sostegno di investimenti per l'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.
	(7)	Contratti di filiera agroalimentare – distretto – programma settore agricolo, operazioni di riordino fondiario.	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.	Sostegno agli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo delle filiere agricole e agroalimentari.
	(8)	Legge n. 46/1982 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (FIT).	Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	Sostegno di investimenti per l'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di tutela ambientale.

Il 38,6 per cento (2,315 milioni) dello stanziamento del Fondo è stato destinato allo sviluppo ed alla ricerca ed il 61,4 per cento agli interventi *ex lege* n. 488 del 1992, legge n. 46 del 1982, contratti di programma, patti territoriali e contratti d'area, contratti di filiera agroalimentare. Questi ultimi interventi sono stati oggetto del decreto interministeriale del 22 novembre 2007 (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico), che ha stabilito le condizioni di accesso ai finanziamenti agevolati del FRI, da applicare ai contratti di filiera e di distretto nonché agli interventi di riordino fondiario.

La ripartizione su base territoriale dei 6 milioni vede il 67,08 per cento (2,220 milioni) assegnato ad interventi nelle aree sottoutilizzate e la restante quota, 32,98 per cento (1,975 milioni), per altri territori.

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati deliberati finanziamenti agevolati ai sensi delle leggi n. 488 del 1992 e n. 46 del 1982 e del d.lgs. n. 297 del 1999.

Nel settore delle agevolazioni afferenti il FIT-PIA (Pacchetto Integrativo di Agevolazioni) sono stati stipulati 125 contratti per un importo complessivo di circa 169,8 milioni; nel settore FIT-Poli Tecnologici sono stati deliberati 9 progetti, per un importo di circa 20 milioni, ma, come per il precedente esercizio, nessun contratto è stato trasmesso alla Cassa; nel settore FIT-Distretti industriali per tecnologie digitali sono stati deliberati 7 solo progetti, per circa 24,8 milioni, ma, anche in questo caso, nessun contratto è stato trasmesso alla Cassa; nel settore FIT- Aree Tecnologiche Prioritarie è stata deliberata un solo finanziamento, per 3,1 milioni di euro ma nessun contratto è pervenuto alla Cassa; nel settore dei finanziamenti FAR-GPS (Fondo Agevolazioni Ricerca) sono stati deliberati 254 progetti per circa 467,1 milioni e sono stati stipulati 65 contratti, per un importo di circa 122,2 milioni; nel settore finanziamenti agevolati FAR (ex art. 10 della legge n. 593 del 2000) a fonte di una delibera assunta da Intesta Sanpaolo S.p.A., di importo di circa 40 milioni, non è stato stipulato alcun contratto; per gli interventi di cui alla legge n. 488 del 1992 (industria, turismo, commercio, contratto d'area Salerno, artigiani) sono stati deliberati 1.682 progetti, di cui 1.467 trasmessi alla Cassa per un importo di circa 1.229,8 milioni.

Le erogazioni sono concesse dopo la stipula dei relativi contratti di finanziamento e per stati di avanzamento dei lavori; nel corso del 2008 sono stati erogati circa 306 milioni, con un notevole incremento rispetto al precedente esercizio (17,5 milioni nel 2007).

A carico del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti gli interessi maturati dalla Cassa (6,8 milioni rispetto) e le spese di gestione (1,223 milioni).

2.4. Centrobanca

2.4.1. Fondo di rotazione per l'innovazione della produttività³⁰

Il Fondo in esame è stato istituito dall'art. 6 della legge n. 626 del 1954 per l'incremento della produttività attraverso la concessione di mutui a favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali, agricole ed artigiane nonché di società cooperative e loro consorzi. Lo stanziamento iniziale di 6.575 milioni di originarie lire non è stato ulteriormente implementato da altre risorse provenienti dal bilancio dello Stato, rimanendo alimentato dai rientri delle rate di ammortamento dei mutui concessi. Per questo Fondo è stata accesa apposita partita nel conto patrimoniale dello Stato.

Alla fine degli anni '90, nell'ambito del conferimento alle regioni di funzioni e compiti dello Stato, il Fondo per l'incremento della produttività venne ricompreso tra quelli oggetto del trasferimento. In tal senso, si richiama in particolare l'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998. L'art. 10 del medesimo decreto ha introdotto una differenziazione tra le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, nel senso che per quest'ultime il trasferimento delle funzioni doveva avvenire con le modalità previste dai rispettivi statuti. Successivamente, il dPCM 26 maggio 2000 ha previsto il trasferimento delle risorse alle regioni a statuto ordinario con decorrenza 1° luglio 2000. Per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano il sistema di finanziamento resta in vigore fino a quando i rispettivi statuti non individuino le modalità del trasferimento.

³⁰ Legge 1° marzo 1986, art. 6, comma 2, lett. g).

Ciò premesso, ai sensi della normativa richiamata, nel mese di luglio 2000 è stato disposto il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, contestualmente al conferimento delle relative funzioni e compiti, delle risorse disponibili sul conto corrente di Tesoreria Centrale intestato al Fondo in esame.

Le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno adeguato i rispettivi statuti, consentendo il trasferimento delle risorse. Le Regioni Sicilia e Valle d'Aosta non vi hanno ancora provveduto.

Nel 2008 non sono state effettuate erogazioni. Complessivamente, alla data del 31 dicembre 2007 sono state concesse assegnazioni per circa 31,5 milioni, incrementate di circa 256 mila euro nel 2008. I prelievi complessivi ammontano a 26,677 milioni. La consistenza del Fondo al 31 dicembre 2008, considerate le risorse trasferite e disponibili per le Regioni nonché i crediti residui del Fondo che devono rientrare, ammonta a circa 5 milioni. Le somme ancora da trasferire alle Regioni sono pari a circa 280 mila euro.

2.5. Banca Nazionale del Lavoro

2.5.1 Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – Foncooper (gestione stralcio)

Trattasi di una gestione stralcio dopo il trasferimento alle Regioni delle risorse del “Fondo” istituito dalla legge n. 49 del 1985³¹ presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per il finanziamento delle cooperative. L'Istituto, che ha provveduto ad istruire e finanziare le domande presentate entro il 30 giugno 2000, sta proseguendo nella gestione stralcio, trasferendo alle Regioni, semestralmente, le quote di rientro. Solo le Regioni Valle d'Aosta e Sicilia non hanno ancora provveduto ad attuare il decentramento amministrativo.

Complessivamente, dall'inizio dell'operatività (1987) sino al 31 dicembre 2008 il Fondo, al netto dei rientri, che dal 1° luglio 2000 sono di competenza delle regioni, ha una consistenza pari a circa 41 milioni. La disponibilità complessiva, considerati anche i rientri dall'inizio della operatività a tutto il 2008, ammonta a circa 370 milioni, di cui circa 323 per rientri (considerati dall'inizio di operatività del Fondo) limitatamente alla quota capitale. A tutto il 2008, sempre dall'inizio delle attività, sono stati utilizzati 365 milioni, con un residuo disponibile di circa 6 milioni.

Al 31 dicembre 2008, i rientri registrati dal 1° luglio 2000 e spettanti alle Regioni sono pari a circa 172 milioni, dei quali 5,4 ancora da versare.

2.6. Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (ex Sviluppo Italia)

2.6.1. Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno

Il Fondo, costituito nel 1991, è stato nel tempo confermato dalle disposizioni legislative che si sono succedute alla soppressione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno. E' destinato alla concessione di finanziamenti a favore di società partecipate dall'Agenzia, per investimenti e azioni di sostegno allo sviluppo del settore turistico e termale. I prestiti sono

³¹ Legge 27 febbraio 1985, n. 49.

concessi ad un tasso agevolato pari al 35 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, per una durata massima di 15 anni.

Nel corso del 2008 non sono stati stipulati contratti di finanziamento. La Società ha precisato che la ridotta movimentazione è da ricondurre alla necessità di riprogrammare gli investimenti da parte della controllata Italia Turismo SpA, una *subholding* alla quale fanno riferimento le strutture del Gruppo che operano nel settore del turismo, a seguito dei ritardi con i quali è stato approvato il Contratto di programma “Poli Turistici Integrati”. Italia Turismo S.p.A. ha ridefinito gli investimenti e la relativa programmazione dopo l’approvazione del contratto da parte del CIPE (aprile 2008). Da tale data sono pervenute tre richieste di finanziamento per un importo di 3,6 milioni.

Le disponibilità iniziali, pari a circa 31 milioni si sono incrementate 3,6 milioni (incassi per rate in conto interessi, in conto capitale, interessi di conto corrente e di altri incassi di minor importo). Al 31 dicembre 2008, le disponibilità del Fondo ammontano a 34,384 milioni, a fronte di contratti già stipulati per 5,640 milioni, di richieste presentate pari a 8,250 milioni e di richiesta approvate pari a 11,8 milioni. I costi di gestione ammontano a circa 200 mila euro.

2.6.2. Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese

Come già osservato nelle due precedenti relazioni, il Fondo in esame, previsto dalla legge finanziaria 2004³², è stato soppresso dall’art. 1, commi 847-850 della legge finanziaria 2007³³, che ha istituito, in attesa della riforma delle misure a favore dell’innovazione industriale, il Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono state trasferite anche le risorse della gestione in esame che, peraltro, non ha mai operato a causa dapprima della dichiarazione di illegittimità costituzionale³⁴ dell’art. 4, comma 110 della legge finanziaria 2004, recepita dalla delibera CIPE del 29 luglio 2005 e, successivamente, per l’attesa di una pronuncia della Unione Europea circa la compatibilità delle sue finalità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Le risorse erano destinate all’acquisizione di partecipazioni di minoranza, nella misura del 30 per cento, in medie e grandi imprese operanti sul territorio nazionale in base alla presentazione di iniziative di sviluppo, ovvero di quote di minoranza, nella misura massima del 30 per cento, di fondi mobiliari chiusi, che investissero in medie e grandi imprese³⁵. La dotazione finanziaria iniziale di 55 milioni era stata incrementata dalla legge finanziaria 2005 con ulteriori 10 milioni e successivamente ridotta per il trasferimento di 12 milioni al conto corrente dedicato al Fondo presso il Banco Desio, per operazioni coerenti con le finalità del Fondo stesso. Nel mese di giugno 2008 i 12 milioni sono stati riversati sul conto di provenienza, comprensivi di interessi maturati per 744 mila euro (all’atto di chiusura del c/c, ulteriori 72 mila euro sono stati versati nel mese di maggio per residue competenze maturate).

Inoltre, l’art. 11, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2005, aveva rifinanziato il Fondo di rotazione con uno stanziamento di ulteriori 100 milioni, mai accreditati da parte del Ministero dell’economia e delle finanze sullo specifico conto corrente di tesoreria, presumibilmente a causa della pendenza del procedimento di notifica circa la compatibilità dello strumento con la normativa comunitaria. Tale procedura è stata successivamente interrotta per la soppressione del Fondo stesso avvenuta, come detto, con

³² Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 106.

³³ Legge n. 296 del 2006.

³⁴ Sent. Corte costituzionale n. 242 del 2005.

³⁵ Modalità e criteri di utilizzo delle risorse sono state stabilite dalla delibera CIPE n. 10 del 2004.

legge finanziaria 2007. A seguito della soppressione del Fondo, la gestione nel 2008 non è stata movimentata.

2.6.3. Fondo di rotazione per il finanziamento di programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse³⁶

Le disponibilità del Fondo sono destinate, sulla base di delibere del CIPE, anche per il riordino e l'attività del sistema nazionale di promozione imprenditoriale. Le modalità di esecuzione delle attività e le linee di intervento attuabili dall'Agenzia sono state stabilite in specifiche convenzioni stipulate nel 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche di coesione e l'Agenzia medesima. Il Fondo nasce come “fondo rotativo improprio” perché in passato ha finanziato interventi a fondo perduto, per i quali mancava la previsione di restituzione delle somme erogate.³⁷

Come per il precedente esercizio, anche per il 2008 il Fondo non ha operato. Le risorse attualmente nella disponibilità del Fondo ammontano a 1,562 milioni versate, come “appoggio transitorio”, nel conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, istituito con d.m. 30 novembre 2004 per accogliere le risorse destinate alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, fondo rotativo di seguito esposto, previsto dal d.lgs. n. 185 del 2000.

2.6.4. Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità³⁸

Il d.lgs. n. 185 del 2000 ha previsto misure agevolative, contributi a fondo perduto, in favore della nuova imprenditorialità, condotta da giovani imprenditori, nei settori della produzione dei beni e servizi alle imprese³⁹, dei servizi in specifici comparti⁴⁰, in agricoltura⁴¹; finanzia le cooperative sociali⁴², attività di lavoro autonomo in forma di ditta individuale, microimprese in forma di società di persone e *franchising*.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 72 della legge finanziaria 2003, che ha disposto che i contributi alla produzione ed agli investimenti affluissero in appositi Fondi rotativi, è stato istituito il Fondo in esame, disciplinato con d.m. 30 novembre 2004⁴³, che ne ha stabilito i criteri e le modalità di concessione da parte della Società.

Le disponibilità del Fondo sono accreditate dal Ministero dell'economia e delle finanze sul c/c infruttifero presso la Banca d'Italia n. 22048, da dove sono prelevate le somme per le

³⁶ Legge 30 giugno 1998, n. 208, art. 1, comma 5.

³⁷ I finanziamenti erano gestiti non come gestione fuori bilancio, ma solo mediante capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, inizialmente 8189, poi 7136, denominato: “Somme da erogare al fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale”.

³⁸ D.lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 72.

³⁹ Con particolare riferimento ai settori dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi alle imprese.

⁴⁰ Con riferimento ai seguenti comparti: fruizione dei beni culturali, turismo, manutenzione di opere civili ed industriali, innovazione tecnologica, agricoltura e trasformazione e tutela ambientale.

⁴¹ Finanzia i giovani agricoltori che intendano subentrare a parenti entro il secondo grado nella conduzione di iniziative agricole di produzione e/o trasformazione.

⁴² Trattasi di cooperative sociali di tipo b), nuove o preesistenti, per la realizzazione di iniziative nei settori dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi alle imprese.

⁴³ L'articolo 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2004 dispone l'istituzione di uno specifico Fondo rotativo, depositato presso un apposito conto corrente infruttifero della Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla società Sviluppo Italia S.p.A..

erogazioni in conto mutui agevolati, somme trasferite sui c/c bancari fruttiferi presso la banca tesoriera (c/c n. 10177 per i bonifici relativi all'autoimpiego, e n. 10176 per quelli destinati all'autoimprenditorialità). Gli incassi relativi alle rate dei mutui accesi a valere sul Fondo rotativo sono periodicamente girocontati dal c/c di Tesoreria n. 22043, sul c/c 22048. Le disponibilità complessive del Fondo sono rappresentate dal saldo del c/ n. 22048 e dalle giacenze sui due c/c bancari fruttiferi; al 31 dicembre 2008 ammontano 351,4 milioni di euro⁴⁴, mentre la consistenza è pari a circa 1.183,4 milioni.

Le disponibilità iniziali al 1° gennaio 2008 ammontavano a 107,9 milioni (al netto dei rientri di cui alla nota n. 43), le erogazioni a 100 milioni, i rientri di capitali a 75,9 milioni, le entrate per finanziamenti a 270 milioni.

Il comma 188, dell'art. 2, della legge 2.244 del 2007 (Finanziaria 2008)⁴⁵ ha autorizzato l'Agenzia alla rinegoziazione dei mutui concessi entro il 31 dicembre 2004 ai sensi del d.lgs. n. 185 del 2000 sull'imprenditoria giovanile. Dopo l'approvazione delle Linee Guida (decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 1° agosto 2008) sono state presentate 141 istanze, di queste 5 rinegoziazioni sono state stipulate, 11 sono in attesa di essere istruite, 27 in fase conclusiva, 28 restituite al contenzioso per decorrenza dei termini, 45 fanno riferimento ad operazioni ancora non scadute e 16 sono in attesa dell'esito del processo di transazione, che era stato attivato prima della richiesta di rinegoziazione.

2.7. Intesa Sanpaolo

2.7.1. Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA)⁴⁶ (gestione stralcio)

Trattandosi di un Fondo misto, che interveniva con crediti agevolati e contributi alla spesa, in questa sede si forniscono elementi di conoscenza solo con riferimento ai progetti finanziati con la concessione di crediti agevolati, che giustifica il permanere della rotatività del Fondo stesso.

Il Fondo include la gestione residua del Fondo Ricerca Applicata (FRA).

Per quanto riguarda la gestione stralcio, relativa alle domande pervenute entro il 1999, affidata ancora al gruppo bancario Intesa SanPaolo S.p.A., complessivamente, dall'inizio dell'attività, sono stati deliberati progetti per un valore di circa 4,9 miliardi di euro ed erogati 4,5 miliardi, di cui circa 2,5 miliardi per finanziamenti a tasso agevolato, tutti destinati a sostenere progetti presentati autonomamente dalle imprese.

⁴⁴ Nelle disponibilità sono compresi i rientri di capitale trasferiti nel 2008 dal c/c n. 22043 al c/c n. 22048 relativi alle rate mutui versate nel 2007, pari a 75,9 milioni di euro. Nel 2009 saranno trasferite le rate relative al 2008, pari a 92,6 milioni.

⁴⁵ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 188. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi conseguenti all'allungamento e alla rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto decreto legge n. 786 del 1985.

⁴⁶ Legge n. 46 del 1982.

Nel 2008 sono stati deliberati due progetti autonomi per 4,6 milioni, di cui 3,8 con credito agevolato; per interventi relativi sempre a credito agevolato sono stati erogati 6,6 milioni (su un totale di 9,5 milioni relativi anche a progetti deliberati negli esercizi precedenti).

2.8. Simest S.p.A. Società italiana per le imprese all'estero⁴⁷

Con d.lgs. n. 143 del 1998⁴⁸, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla Simest S.p.A. – Società italiana per le imprese all'estero - la gestione di diversi interventi di sostegno finanziario alle esportazioni ed alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano che, in precedenza, era stata affidata al Mediocredito Centrale⁴⁹. L'attività riguarda la concessione di contributi per il pagamento degli interessi, a valere sul Fondo previsto dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973, e la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo di rotazione ex art. 2, del DL n. 251 del 1981, poi convertito in legge n. 394 del 1981.

2.8.1. Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato

La Simest S.p.A., gestisce alcuni interventi di sostegno finanziario alle esportazioni ed alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano che operano attraverso fondi di rotazione.

Dal Fondo istituito dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973 sono tratte le risorse per la concessione di contributi sugli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti, anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero (d.lgs. n. 143 del 1998) e di contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.A. e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea (art. 4, della legge n. 100 del 1990, e art. 14 della legge n. 317 del 1991).

Per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per programmi di penetrazione commerciale, in Paesi diversi da quelli della Comunità Europea, attraverso la partecipazione a gare internazionali ed a studi di prefattibilità e fattibilità ed ai programmi di assistenza tecnica, fino all'entrata in vigore del DL n. 112 del 2008⁵⁰, erano utilizzate le risorse del Fondo istituito dall'art. 2, del DL n. 251 del 1981⁵¹.

⁴⁷ E' in discussione (Atto Camera n. 1441-ter-B, da Atto Senato n. 1195 trasmesso il 20 maggio 2009) un disegno di legge che prevede l'istituzione di fondi rotativi regionali con finalità di *venture capital*, gestiti da Simest S.p.A., a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese.

⁴⁸ D.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, che ha disposto misure di riordino e razionalizzazione degli strumenti di supporto pubblico alle imprese per le loro attività sull'estero. L'art. 25 del decreto aveva previsto, oltre al trasferimento dei fondi e delle disponibilità finanziarie, anche il passaggio alla Simest S.p.A. delle risorse e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti.

⁴⁹ Legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica". Oltre al Fondo rotativo di cui all'art. 2 della legge n. 394 del 1981, l'attività riguarda anche la concessione di contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 3 della legge n. 295 del 1973 per operazioni di credito all'esportazione (d.lgs. n. 143 del 1998, capo II – *ex lege* n. 227 del 1977) e per investimenti in imprese all'estero (legge n. 100 del 1990, art. 4 e legge n. 317 del 1991, art. 14). La gestione degli interventi è disciplinata da due convenzioni, stipulate il 16 ottobre 1998, relative al Fondo *ex lege* n. 295 del 1973 ed al Fondo *ex lege* n. 394 del 1981.

⁵⁰ DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

⁵¹ DL 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

Con riferimento a questi ultimi interventi, si osserva che l'art. 6 del DL n. 112 ha abrogato in parte l'art. 2 del DL 252 del 1981, ridefinendo le iniziative ammesse ai benefici di cui trattasi. Tale riforma risponde all'esigenza di rendere gli interventi di sostegno maggiormente flessibili e più rispondenti alle necessità del sistema imprenditoriale e dei mercati internazionali. In tale ambito, peraltro, è espressamente disposto che queste iniziative possano usufruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previste dai regolamenti comunitari.

Dopo la riforma sono ammessi ai benefici la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati alla diffusione di nuovi prodotti e servizi, o all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti; gli studi di prefattibilità e di fattibilità, collegati ad investimenti italiani all'estero ed i programmi di assistenza tecnica ad essi collegati; altri interventi prioritari definiti dal CIPE. Il legislatore, nell'indicare le iniziative finanziabili, ha inteso privilegiare quelle che negli anni hanno riscosso il maggiore interesse rimettendo al CIPE l'individuazione di altre eventuali tipologie di interventi.

La Simest, inoltre, svolge per conto di Finest le attività di istruttorie e di erogazione di contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 3, della legge n. 295 del 1973, relative agli investimenti in imprese estere partecipate da Finest in Paesi dell'Europa centrale e orientale.

In base a due convenzioni stipulate tra Simest ed il Ministero del commercio estero (ora Ministero dello sviluppo economico), l'amministrazione dei Fondi è affidata ad un Comitato agevolazioni, istituito presso Simest. Nel 2008, il Comitato ha approvato 384 operazioni, per un importo di 6.137,5 milioni (294 per un importo di 2.968,9 nel 2007), di cui 286 per un importo di 6.054 milioni a valere sul Fondo di cui alla legge n. 295 del 1973, e 98 per un importo di 83,4 milioni relative al Fondo *ex lege* n. 394 del 1981.

Il numero di operazioni accolte è aumentato, rispetto al precedente esercizio, del 30,6 per cento e del 106,7 per cento per l'importo.

Come si evince dai dati suddetti, l'incremento dell'attività è ascrivibile esclusivamente alle operazioni a valere sul Fondo *ex lege* n. 295 (+49 per cento per il numero e +110,2 per cento per l'importo). Per contro, le operazioni relative al Fondo *ex lege* n. 394 sono diminuite (-4,9 per cento nel numero e -5,5 per cento riguardo l'importo), confermando un *trend* in decremento segnalato dalla Corte già nelle precedenti relazioni.

** Fondo per la concessione di contributi per il pagamento degli interessi, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 295 del 1973.*

Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione, riguardanti forniture di origine italiana di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori e relativi servizi, interventi previsti dal d.lgs. n. 143 del 1998⁵², per i crediti all'esportazione; alla concessione di contributi alle imprese italiane a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero partecipate da Simest⁵³, in Paesi non appartenenti all'UE; alla concessione di contributi alle imprese localizzate nel Triveneto a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero, in Paesi dell'Europa centrale e orientale, partecipate da Finest⁵⁴.

⁵² D.lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

⁵³ Legge 24 aprile 1990, n. 100.

⁵⁴ Legge 9 gennaio 1991, n. 19.

Il Fondo⁵⁵ ha natura mista, in quanto accompagna la concessione di crediti all'esportazione alla concessione di contributi. Peraltro, con riferimento agli interventi previsti dalla legge n. 143 del 1998, la natura rotativa della gestione nasce dalle particolari modalità con cui opera. Al fine di stabilizzare i tassi di interesse nei crediti all'esportazione, agli acquirenti esteri di beni e servizi italiani sono concessi finanziamenti a medio/lungo termine al tasso fisso *Commercial Interest Reference Rate (CIRR)*, stabilito dall'OCSE, a fronte di una raccolta delle banche finanziatrici a tasso variabile. Quando il primo è superiore al secondo, il Fondo, semestralmente e per tutta la durata dei finanziamenti, concede contributi agli interessi pari alla differenza tra il costo variabile della raccolta ed il tasso fisso CIRR. Quando il tasso fisso è superiore, incassa la differenza, destinando i differenziali per la concessione di ulteriori interventi. L'operatività, di conseguenza, è condizionata in modo determinante dall'andamento dei differenziali⁵⁶.

Come si può osservare, la mancanza di obbligatorietà della restituzione dei finanziamenti a carico dei beneficiari, i rientri condizionati esclusivamente da fattori esterni quali gli andamenti dei tassi sui mercati internazionali configurano un'ipotesi di Fondo rotativo più formale che sostanziale.

Di norma, questo programma è utilizzato per operazioni di rilevante importo (oltre i 10 milioni) e con una durata media che eccede i sette anni, per la fornitura di impianti, infrastrutture e mezzi di trasporto. Generalmente, queste operazioni hanno come presupposto l'intervento assicurativo della Sace.

La circostanza che questo intervento interessa un numero limitato di forniture di importo molto elevato, l'approvazione di una singola operazione influenza notevolmente il livello annuo di operatività del Fondo⁵⁷.

L'intervento ha come finalità la parificazione dei livelli di concorrenza tra i Paesi industriali e riguarda tutto ed esclusivamente il comparto dell'*export* di beni di investimento. Non sono, pertanto, previste selezioni di settori produttivi o di aree territoriali.

La crisi finanziaria che ha caratterizzato il 2008, ripercuotendosi sull'economia reale, ha inciso sui programmi di supporto al credito all'esportazione. Criticità, soprattutto nel secondo semestre dell'anno, si sono riscontrate per la limitazione alle disponibilità di finanziamenti da parte del sistema bancario anche nei confronti del credito all'esportazione. Ne è seguito un incremento delle richieste di copertura al credito all'esportazione nei confronti delle Agenzie di credito all'esportazione - ECA (Sace e Simest in Italia).

Ciò ha portato ad un raddoppio delle operazioni di credito agevolato alle esportazioni con il ricorso ai finanziamenti a medio/lungo termine al tasso fisso *Commercial Interest Reference*

⁵⁵ Alla base delle attività della Simest S.p.A. vi sono accordi internazionali che stabiliscono la parità di condizioni tra gli esportatori dei diversi Paesi OCSE che si avvalgono del sostegno pubblico, per assicurare una concorrenza internazionale basata esclusivamente sulla qualità ed il prezzo. Gli interventi sono regolati da due accordi internazionali: Accordo sui Sussidi e le Misure Compensative dell'OMC (ASCM - *Uruguay Round* del 1995), Accordo OCSE sui Crediti all'esportazione che beneficiano del sostegno pubblico, recepito nella normativa comunitaria.

⁵⁶ Attraverso il c.d. "intervento di stabilizzazione del tasso" la Simest corrisponde alla banca che ha finanziato il committente estero il differenziale tra il tasso variabile nella misura ritenuta congrua ed il tasso fisso CIRR, quando il tasso variabile è superiore al tasso fisso. In caso contrario, la banca corrisponde il differenziale alla Simest.

⁵⁷ Nel 1999 l'approvazione dell'intervento sul finanziamento di 1.146,3 milioni per il progetto del gasdotto dalla Russia alla Turchia, ha determinato nel 2000 volumi, con riferimento al comparto dei beni d'investimento, difficilmente uguagliabili. Ha ripreso a crescere il comparto della cantieristica dopo la revisione dell'accordo navi in sede OCSE. Il gruppo Fincantieri si avvale degli interventi Simest e Sace soprattutto per le navi da crociera ed i traghetti. I volumi di intervento sono, pertanto, determinati dalle scelte di pochi operatori e dalla capacità della Sace di assumere esposizioni verso un singolo debitore.

Rate (CIRR): 236 rispetto alle 118 del 2007, con un valore medio annuo dei volumi accolti di 5.9 miliardi (2,9 nel 2007).

Le disponibilità del Fondo *ex lege* n. 295 al 1° gennaio 2008 raggiungevano 1,621 miliardi, le finali 1,630 miliardi; a fronte di assegnazioni per legge di 181 milioni, le erogazioni complessive sono state pari a 170 milioni, di cui 127 per smobilizzazione tasso fisso, e 25,7 per operazioni tasso variabile (*ex lege* n. 143 del 1998), 17,3 per la concessione di contributi agli interessi alle imprese italiane a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero, partecipate dalla Simest, in Paesi non appartenenti all'Unione Europea e per gli interventi a favore di imprese nel Triveneto (leggi n. 100 del 1990 e 19 del 1991); i rientri di capitale hanno raggiunto i 19 milioni. Per commissioni sono stati corrisposti a Simest S.p.A. 16,508 milioni.

La legge finanziaria 2007, in applicazione dell'art. 46, comma 5 della legge n. 448 del 2001, di istituzione presso ciascun Ministero di un Fondo per gli investimenti, ha disposto la confluenza nel Fondo unico per gli investimenti delle risorse destinate al Fondo "295", per la loro successiva destinazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Successivamente, la legge finanziaria 2008, all'art. 3, comma 33, ha abrogato il Fondo unico per gli investimenti ed ha disposto l'assegnazione delle risorse alle autorizzazioni legislative che erano confluite nel Fondo medesimo.

In precedenza, le Commissioni parlamentari avevano espresso (attraverso il silenzio-assenso) parere favorevole al riparto in favore del Fondo "295" a condizione che il Governo definisse i criteri guida generali di valutazione che la Simest avrebbe dovuto seguire al momento dell'assegnazione degli incentivi, e che fosse prevista una rendicontazione degli impegni assunti, che evidenziasse le assegnazioni effettuate e le eventuali discrepanze con i criteri guida adottati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato che il Fondo è regolato da norme internazionali, comunitarie e nazionali, che presentano un carattere più stringente delle linee guida richieste dalla Commissione parlamentare, norme che devono essere indicate nel rendiconto annuale.

* *Fondo di rotazione per la concessione di finanziamento a tasso agevolato si sensi dell'art. 2, della legge n. 394 del 1981*

Il 2008 può essere considerato un anno di transizione. Infatti, prima dell'entrata in vigore del DL n. 112 del 2008⁵⁸, il Fondo era destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per interventi in Paesi non appartenenti alla UE. I finanziamenti a tasso agevolato venivano concessi a sostegno di imprese italiane: a) per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi non appartenenti all'Unione Europea (legge n. 394 del 1981, art. 2); b) a fronte di spese per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti alla UE (legge n. 304 del 1990, art. 3); c) a sostegno di spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l'opera, nonché delle spese relative a studi di fattibilità e a programmi di assistenza tecnica collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero in Paesi non appartenenti alla UE (d.lgs. n. 143 del 1998, art. 22, comma 5).

Il DL n. 112 ha abrogato la legge n.394 del 1981, ad eccezione dell'art. 2, commi 1 e 4 e di altri articoli, non rilevanti ai fini della presenta relazione. Sono state soppresse le norme

⁵⁸ DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.